

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. chiedeva l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della FI. It. di. As. s.p.a. del credito di lire 1.974.514.921. L'opponente deduceva di aver presentato istanza di ammissione per il riconoscimento del credito professionale in prededuzione derivante da prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in favore della Liquidazione su mandato del Commissario Liquidatore.

Si costituiva in giudizio la FI. It. di. As. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa che contestava l'ammissibilità della pretesa dell'opponente eccependo che il credito dell'istante si doveva ritenere del tutto soddisfatto con il pagamento riconosciuto dall'opponente della somma di lire 60,000.000 e che anzi le scelte professionali operate dall'avv. P. avessero arrecato danni alla liquidazione.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 2002 condannava la L.C.A. della FI. al pagamento in prededuzione all'avv. P. della complessiva somma di euro 116.084,22 oltre interessi legali.

Proponeva appello l'avv. P. deducendo l'errata individuazione e valutazione dell'opera professionale svolta.

Si costituiva la società FR. contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.

La Corte di appello di Roma con sentenza n. 4220/2004 accoglieva parzialmente l'appello e condannava la società appellata al pagamento in prededuzione della somma di euro 402.085,00, compensava nella misura del 50% le spese del giudizio.

La Corte di Appello di Roma osservava a) la liquidazione dell'onorario di avvocato inferiore ai minimi tabellari effettuata dal Tribunale indipendentemente dal parere (non acquisito, né richiesto) del competente consiglio dell'ordine esulava dal potere discrezionale del giudice. Riteneva adeguato, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenere le singole voci nei minimi tariffari come del resto lo stesso avvocato P. aveva indicato nel preavviso di parcella del 24 luglio 1998. Quanto al riconoscimento del compenso per la redazione dell'atto interruttivo di prescrizione condivideva la valutazione del Tribunale laddove aveva ritenuto quella attività non stragiudiziale, giacché strettamente connessa ad attività giudiziale già in corso.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono autonomamente: A) sia la FI. It. As. s.p.a. con un motivo affidato ad un atto di ricorso notificato il 17 novembre 2005, Resiste l'avv. P. con atto di controricorso notificato il 22 dicembre 2005; B) sia l'avv. P.G. con quattro motivi affidati ad un atto di ricorso notificato il 16 novembre 2005. Resiste, la FI. It. As. s.p.a. con atto di controricorso notificato il 23 dicembre 2005. C) la FI. It. As. propone, altresì, ricorso incidentale con un motivo consegnato all'atto di controricorso notificato il 23 dicembre 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, va osservato che il ricorso incidentale presentato dalla

societa' FI. It. As. s.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa riporta un motivo che riproduce integralmente il motivo gia' esposto con il ricorso principale presentato dalla stessa societa'. In ragione di cio', il ricorso incidentale, presentato successivamente al ricorso principale, va dichiarato inammissibile, giacche' la stessa parte con il ricorso principale ha consumato il potere di impugnazione.

1.1. - Entrambi i ricorsi (principali) devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2. - Con il primo ed unico motivo del ricorso principale (RG. N. 28533/05) la societa' FI. It. As. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, lamenta: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2233 c.c., nonche' di principi e norme che disciplinano la determinazione del compenso del professionista da parte del Giudice, prescindendo dalle tariffe, allorquando, la prestazione eseguita dal professionista non e' configurabile alla stregua dell'attivita' cui si parametrizza la tariffa di cui al Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 583, articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: articolo 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Roma, secondo la ricorrente, per non aver considerato che non vi era stata un'effettiva attivita' difensionale del professionista. Nella specie non si poneva e non si pone tanto una questione se il Tribunale o la Corte di Appello nell'esercizio della loro discrezionalita' potessero liquidare in favore del professionista onorari in misura inferiore ai minimi tabellari quanto piuttosto se, avuto riguardo alla concreta attivita' prestata, la stessa si potesse configurare come un'effettiva attivita' difensionale.

2.1. - Il motivo non e' fondato, perche' l'attivita' svolta dall'avvocato, nel caso concreto, e' stata un'attivita' professionale di assistenza e consulenza giuridica, cioe', una attivita' difensionale. E' stata attivita' di assistenza "giuridica" in quanto l'avvocato ha assistito il cliente che gli ha conferito l'incarico, utilizzando le proprie competenze e conoscenze, per svolgere tutte le deduzioni e cognizioni utili alla difesa della parte in giudizio. E' stata attivita' di consulenza "giuridica" perche' ha rappresentato la parte nel processo, in forza della procura che la stessa gli ha rilasciato. La quantita' e la qualita' dell'azione (di assistenza e di consulenza) svolta dal professionista, nel caso concreto, rilevanti ad altri fini, non muta, e non puo' mutare, l'identita' dell'attivita' svolta. Irrilevante, a questo fine, e' quanto evidenzia la ricorrente, e cioe', che l'attivita' del professionista nel caso concreto fosse consistita nell'intervento in un processo gia' incardinato, nel quale lo stesso professionista ha recepito pedissequamente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio predisposto da altri perche' quella constatazione puo' indicare una quantita' e una qualita' dell'attivita' svolta ma non sta ad indicare una attivita' diversa da quella difensionale. A sua volta, il richiamo all'articolo 2233 c.c., cosi' come voluto dalla ricorrente non e' pertinente. La norma richiamata non distingue le diverse tipologie di attivita' professionali ma indica i criteri generali per stabilire il compenso delle attivita' professionali, ed espressamente rinvia alla tariffe professionali o agli usi o nel caso in cui questi mancano alla determinazione del

giudice che dovrà sentire il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, con il limite che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

2.1.1. - Sul punto, dunque, la decisione della Corte territoriale è, ponderata, sufficientemente motivata, coerente ai principi di diritto 3. - Con il primo motivo del ricorso principale (iscritto nel R.G. al N. 29171/05) l'avv. P. lamenta: Violazione e falsa applicazione Legge n. 794 del 1942, articolo 24, con riferimento alla Tariffa Forense in materia giudiziale approvata con Decreto 5 ottobre 1994 n.585 (applicato alla fattispecie, violazione articoli 35 e 36 Cost. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In punto alla violazione dei minimi previsti nella Tariffa Forense di cui al citato Decreto Ministeriale. Il ricorrente sostiene che, nonostante la Corte di Appello di Roma abbia dichiarato che per la determinazione del compenso professionale avrebbe applicato (secondo un chiaro orientamento di questa Corte, e in base alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19.2.2002, in applicazione degli articoli 5 e 85 Trattato CE) i minimi tariffari, avrebbe, però, errato nell'aver identificato tali minimi con gli importi indicati nel preavviso di parcella dello stesso avvocato. Alla Corte di appello di Roma sarebbe sfuggito che quel preavviso proponeva i minimi tariffari nella misura della meta' per voci "ricerca documenti" e "atto introduttivo", ma alla condizione di un sollecito regolamento con la parte interessata.

3.1. - La censura non merita di essere accolta, soprattutto, perché pretende un'ulteriore indagine di fatto e soprattutto un'ulteriore valutazione di merito che non può essere effettuata da questa Corte in sede di legittimità. Per altro, la valutazione di merito è stata compiuta dalla Corte territoriale e non presenta alcun vizio logico. La Corte territoriale ha ammesso espressamente di commisurare gli emolumenti ancora spettanti al professionista facendo riferimento al promemoria redatto dallo stesso avv. P. pacificamente improntato ai minimi tariffari relativo alle sue spettanze in rapporto al non più conteso valore della causa. La Corte, dunque, nell'applicare i minimi tariffari ha considerato il valore della causa non più contestato e i minimi tariffari così come risultavano dal promemoria redatto dal professionista, avendolo preventivamente valutato corretto nell'applicazione dei minimi tariffari.

3.2. - Se poi il ricorrente, con il motivo in esame, intendesse rappresentare a questa Corte che la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver fatto riferimento, al fine di quantificare i minimi di tariffa, all'istanza di ammissione al passivo, prospetterebbe un vizio - sia pure di non facile identificazione - non più riconducibile alle ipotesi contemplate dall'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e, comunque, nuovo perché nelle precedenti fasi non sembra essere stato proposto.

4. - Con il secondo motivo l'avv. P. lamenta Violazione e falsa applicazione della Legge n. 79 del 1942, con riferimento alla Tariffa Forense in materia stragiudiziale approvata con Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (applicato nella fattispecie) violazione articoli 35 e 36 Cost. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In punto di diniego per l'attività stragiudiziale relativa alla redazione dell'atto di diffida e messa in mora notificato sotto le date del

18.6/13.14 agosto 1998 /doc. lettera "g" in fascicolo del ricorso ex articolo 28 L.P.). Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per non aver ritenuto che l'attività relativa alla predisposizione dell'atto di diffida e messa in mora (cioè la redazione dell'atto interruttivo di prescrizione) integrasse gli estremi di una attività stragiudiziale. L'attività de qua, in verità, non era strumentale e funzionale al giudizio in corso, ma si poneva come funzionale e connessa ad altro e futuro giudizio, che è stato promosso, ma del quale il ricorrente non ha avuto il mandato giudiziale. Specifica il ricorrente, dunque, che dovendo qualificarsi l'attività svolta quale attività stragiudiziale il relativo compenso avrebbe dovuto essere calcolato facendo riferimento alla Tariffa stragiudiziale.

4.1. - Anche questa censura non coglie nel segno e non può essere accolta essenzialmente perché il ricorrente con tale censura pretenderebbe un'altra e diversa valutazione di merito che non può essere effettuata dal Giudice di legittimità, che non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito. Nell'ipotesi in esame la Corte territoriale ha escluso che l'attività relativa alla redazione dell'atto interruttivo di prescrizione integrasse gli estremi di un'attività stragiudiziale, con motivazione adeguata ponderata e priva di vizi logici. La Corte territoriale ha accertato che la necessità di predisporre l'atto de quo deriva dalla circostanza che si erano create le condizioni per le quali il giudizio già introdotto avrebbe potuto essere dichiarato interrotto. L'attività de qua svolta dal professionista, dunque, era funzionale e connessa al giudizio in corso e tanto era sufficiente per escludere che quella attività integrasse gli estremi di un'attività stragiudiziale.

5. - Con il terzo motivo l'avv. P. lamenta Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 2, anche con riferimento all'articolo 115 c.p.c., comma 2, e articolo 116 c.p.c., motivazione insufficiente illogica e contraddittoria, articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In punto al diniego del maggior danno oltre gli interessi legali. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver ritenuto insussistente la prova di un maggior danno per svalutazione ex articolo 1224 c.c., e, dunque, per aver ritenuto priva di efficacia probatoria la nota del Mo. Pa. di. Si. .

5.1. - Anche, questa censura non può essere accolta. Il ricorrente, anche, con questa censura, pretenderebbe una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite agli atti di causa e, dunque, una nuova valutazione di merito, che non può essere effettuata dal giudice di legittimità. D'altra parte, va qui osservato che il professionista, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione, ha diritto alla rivalutazione monetaria, se dimostri ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'articolo 1224 c.c., comma 1. Nel caso in esame, come ha ritenuto la Corte territoriale, la semplice nota del Mo. Pa. di. Si. non dimostra, di per se, un maggior danno derivato

dalla mancata disponibilita' della somma che non sia compensato dagli interessi legali previsti in funzione risarcitoria.

6. - Con il quarto motivo l'avv. P. lamenta Violazione dell'articolo 91 c.p.c., riferito all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In punto alla compensazione, per la meta' delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito. Specifica il ricorrente che si vuole con la formale proposizione del motivo evitare che in sede di rinvio, abbia a sostenersi ex adverso il passaggio in giudicato sul punto delle sentenze di primo e secondo grado.

6.1. - Il motivo e' inammissibile per mancanza di ragioni che lo giustificano. Tuttavia sarebbe assorbito dalla statuizione di rigetto del ricorso.

In definitiva, entrambi i ricorsi riuniti vanno rigettati, Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della societa' FI. IT. As. .

Considerata la reciproca soccombenza vi e' ragione di compensare le spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte,riuniti i ricorsi presentati dall'avv. P. e dalla societa' FI. li rigetta; dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentata dalla societa' FI. IT. As.. Compensa le spese.